



STATUTO DELLA COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI DELL'UNIONE EUROPEA (COMECE)

votato all'unanimità all'Assemblea plenaria di Roma, il 26 X 2017

PREAMBOLO

A partire dal 1950, dopo due Guerre Mondiali, le Nazioni ed i Popoli europei si sono impegnati in una cooperazione che ha dato vita ad una nuova realtà, favorendo la pace e la solidarietà nel continente europeo.

Sotto l'impulso dell'ispirazione Cristiana dei suoi padri fondatori, il progetto Europeo si orientava alla ricerca del bene comune, ponendo al centro della propria azione il rispetto della dignità umana.

Prendendo atto della rilevanza della nuova realtà venutasi a creare, ed allo scopo di promuovere la dimensione Cristiana del processo, i Vescovi dei Paesi della Comunità Europea hanno costituito il 3 marzo 1980, con l'approvazione della Santa Sede, la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE) per realizzare la collaborazione di cui al punto quinto del presente Preambolo.

La Commissione è stata ampliata nei membri in coerenza con l'evoluzione del processo unitario.

Gli Episcopati degli Stati membri dell'Unione Europea riconoscono nell'Unione un ambito di particolare responsabilità per l'esercizio del loro compito pastorale e allo scopo instaurano fra loro "una reciproca apertura ed una collaborazione fraterna, (...) al servizio dell'evangelizzazione" (Giovanni Paolo II) nel processo di integrazione europea. La collaborazione tra le Conferenze Episcopali della Comunità Europea deve avvenire in modo tale da promuovere e proteggere il bene comune, alla luce della gioia del Vangelo di Cristo.

La COMECE accompagna il processo politico dell'Unione Europea nelle aree di interesse per gli Episcopati dell'Unione Europea; monitora le attività dell'Unione Europea ed informa a riguardo gli Episcopati dell'Unione Europea; comunica alle istituzioni ed autorità europee le opinioni e le visioni degli Episcopati dell'Unione Europea relativi all'integrazione europea.

I - LA COMECE

Art. 1

La Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea (COMECE) riunisce i vescovi rappresentanti degli Episcopati degli Stati membri dell'Unione Europea al fine di perseguire, nello spirito della collegialità, una più stretta collaborazione fra detti Episcopati, in ordine alle questioni pastorali connesse con lo sviluppo delle competenze e delle attività dell'Unione.

Art. 2

1. Nell'esercizio del proprio impegno pastorale circa le questioni europee, la COMECE collabora con il Nunzio Apostolico presso l'Unione Europea, rispettando e sostenendo il peculiare ruolo di garanzia e di promozione dei rapporti aventi rilievo di diritto internazionale proprio della Santa Sede.
2. Il Nunzio Apostolico presso l'Unione Europea è sempre invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Permanente della COMECE.

Art. 3

1. La COMECE è formata dai Vescovi delegati da ciascun Episcopato degli Stati membri dell'Unione Europea, fermo restando che un solo Vescovo rappresenta gli Episcopati del Regno di Danimarca, del Regno di Svezia e della Repubblica di Finlandia.

Fino all'uscita del Regno Unito del Unione Europea, l'Episcopato del Regno Unito è rappresentato da un Vescovo della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles e da un Vescovo della Conferenza Episcopale di Scozia.

2. Sono parimenti membri della COMECE:
 - l'Arcivescovo di Lussemburgo;
 - l'Arcivescovo maronita di Cipro;
 - l'Amministratore apostolico di Estonia.
3. L'Episcopato competente delega un Vescovo, preferibilmente diocesano, nel possesso di un ufficio.
4. Il mandato del Vescovo delegato dura per un quinquennio ed è rinnovabile.
5. Ciascun Episcopato avrà il diritto di nominare un altro tra i propri membri come Delegato sostituto, al quale spetta partecipare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, alle riunioni della COMECE in caso di impedimento del Vescovo delegato.

Art. 4

Sono organi della COMECE:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Permanente;
- d) il Segretario Generale.

II - L'ASSEMBLEA

Art. 5

1. L'Assemblea è composta dai Vescovi delegati presso la Commissione.
2. E' compito dell'Assemblea:
 - a) prendere le decisioni necessarie per realizzare le finalità di cui all'art. 1;
 - b) eleggere il Presidente, i membri del Comitato Permanente, e nominare il Segretario Generale;
 - c) configurare i compiti e gli uffici della Segreteria e dare indirizzi al Segretario Generale per condurne l'attività;
 - d) istituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro a tempo determinato, con funzioni solo consultive o istruttorie e fatte salve le competenze degli organi della COMECE;
 - e) approvare le dichiarazioni pubbliche che impegnano la responsabilità della COMECE;
 - f) deliberare circa il reperimento delle risorse economiche necessarie al funzionamento della COMECE, vigilare circa la corretta amministrazione delle medesime e approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
 - g) approvare il rapporto annuale sull'attività svolta dalla COMECE, predisposto dal Segretario Generale;
 - h) approvare, con una maggioranza di almeno due terzi dei membri, eventuali modifiche dello Statuto della COMECE, da presentare successivamente alla Santa Sede per la *recognitio*
 - i) stabilire il Regolamento della COMECE e approvarne le eventuali modifiche, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 6

Spetta ai Vescovi delegati presso la COMECE informare in maniera adeguata la Conferenza Episcopale di appartenenza circa gli indirizzi e le attività della COMECE, e di informare quest'ultima sui punti di vista della propria Conferenza Episcopale, aiutando i Vescovi del proprio Paese a crescere nella consapevolezza del rilievo culturale, giuridico e politico dell'Unione Europea e nella condivisione delle responsabilità pastorali che ne derivano. I Vescovi delegati presso la COMECE stimolano anche la Conferenza Episcopale di appartenenza a dotarsi di strumenti adeguati per lo studio dei principali problemi concernenti le competenze dell'Unione e per offrire alla COMECE l'apporto di specifiche riflessioni e proposte.

Art. 7

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno della riunione.
2. Il Presidente indice una riunione straordinaria quando lo richiedano, precisando gli argomenti dell'ordine del giorno, il Comitato Permanente a maggioranza ovvero almeno un terzo dei Vescovi membri dell'Assemblea.
3. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei membri dell'Assemblea. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

4. Alle riunioni partecipa ordinariamente il Segretario Generale, senza diritto di voto.
5. Per l'approfondimento di taluni punti dell'ordine del giorno possono partecipare alle riunioni, su invito del Comitato Permanente, esperti riconosciuti, senza diritto di voto.

III - IL PRESIDENTE

Art. 8

1. Il Vescovo Presidente della COMECE è eletto dall'Assemblea tra i propri membri. Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea ai primi due scrutini. Ad un eventuale terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, che risultano più anziani per ordinazione episcopale. In caso di parità al terzo scrutinio, prevale il candidato più anziano per ordinazione episcopale.
2. Il mandato del Presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 9

1. Il Presidente rappresenta la COMECE.
2. Il Presidente dirige e ordina le attività della COMECE e ne promuove lo sviluppo. A lui in primo luogo spetta di intrattenere gli opportuni contatti con gli organi dell'Unione Europea.

Art. 10

In caso di impedimento del Presidente, le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Permanente sono presiedute dal Primo Vice-Presidente o, in sua assenza, da uno degli altri Vice Presidenti, sulla base della scelta operata dai membri presenti.

IV - IL COMITATO PERMANENTE

Art. 11

1. Il Comitato Permanente è composto dal Presidente della COMECE e da quattro Vescovi eletti dall'Assemblea fra i suoi membri avendo cura che siano rappresentativi della distribuzione geografica degli Episcopati dell'Unione Europea.
2. I quattro Vescovi eletti svolgono la funzione di Vice Presidenti della COMECE. Il loro mandato dura per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Uno di essi viene designato dal Comitato Permanente come Primo Vice-Presidente, con il compito di presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Permanente, qualora il Presidente sia legittimamente impedito.
3. Ove un membro del Comitato Permanente cessi dall'incarico, l'Assemblea elegge un nuovo membro, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato.
4. Il Comitato Permanente si riunisce secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. Se non eletto, il rappresentante della Conferenza Episcopale belga è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Permanente quando siano in discussione questioni concernenti i rapporti della COMECE con l'amministrazione locale.

Art. 12

È compito del Comitato Permanente:

- a) istruire le materie da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- b) curare la fase realizzativa delle decisioni dell'Assemblea;
- c) emanare, in caso di necessità e sotto la propria responsabilità, atti o dichiarazioni;
- d) verificare e promuovere l'ordinato ed efficace funzionamento della Segreteria;
- e) verificare la regolarità della gestione amministrativa e tutelare il corretto rapporto tra le spese di funzionamento e le risorse disponibili.

Art. 13

1. Il Comitato Permanente si riunisce due volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero lo richiedono almeno tre membri.
2. Il Comitato Permanente delibera con la presenza di almeno tre membri e a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, nel caso in cui questi sia assente per impedimento, quello del Primo Vice-Presidente. In caso di urgenza o di impossibilità a tenere una riunione, il Presidente può prendere le decisioni non rinviabili dopo aver chiesto il parere degli altri membri del Comitato.

V - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 14

1. Il Segretario Generale della COMECE è un presbitero nominato dall'Assemblea nell'ambito di uno o più candidati proposti dal Comitato Permanente, previo il nulla osta della Santa Sede.
2. Il Segretario Generale rimane in carica per un quadriennio, rinnovabile due volte.

Art. 15

Il Segretario Generale della COMECE è a servizio dell'Assemblea e del Comitato Permanente e opera sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 16

Al Segretario Generale della COMECE spetta:

- a) attuare le direttive del Presidente e del Comitato Permanente;
- b) tenere gli opportuni contatti con gli organi dell'Unione e con le istituzioni europee, rappresentando, ove occorra, la COMECE su delega del Presidente;
- c) promuovere i rapporti con la Nunziatura Apostolica presso l'Unione Europea, con le Conferenze Episcopali, con il Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) e con altri organismi rilevanti per le finalità della COMECE, e mantenere i contatti con l'Osservatore Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa;
- d) studiare i problemi concernenti le competenze e le attività dell'Unione Europea e le linee evolutive delle sue istituzioni;
- e) preparare gli atti o le dichiarazioni da sottoporre all'approvazione del Comitato Permanente o dell'Assemblea;

- f) predisporre gli strumenti e i servizi necessari per le riunioni del Comitato Permanente e dell'Assemblea;
- g) redigere un rapporto annuale sulle attività svolte dalla COMECE;
- h) curare la gestione amministrativa, preparare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuale, e presentare all'Assemblea valutazioni e proposte circa le risorse necessarie al funzionamento della COMECE;
- i) assicurare con gli strumenti opportuni la regolare informazione circa i problemi europei e l'attività della COMECE agli Episcopati degli Stati dell'Unione e agli altri organismi interessati.

Art. 17

1. Il Segretario Generale si avvale dell'opera di collaboratori stabili, che costituiscono con lui la Segreteria della COMECE.
2. La Segreteria della COMECE ha sede a Bruxelles e si articola in uffici configurati secondo le disposizioni dell'Assemblea su proposta del Segretario Generale.
3. I membri della Segreteria sono tenuti a rispettare il carattere riservato delle deliberazioni e degli atti amministrativi della COMECE.
4. Il Segretario Generale può, in conformità con gli orientamenti dell'Assemblea e del Comitato Permanente, emanare note e commenti del Segretariato Generale su specifici problemi concernenti i processi decisionali dell'Unione Europea.

VI - RAPPORTI CON GLI ORGANISMI ECCLESIALI

Art. 18

La COMECE esercita le sue funzioni in stretta comunione con il Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (C.C.E.E.) e i suoi organi.

Art. 19

1. La COMECE ricerca le opportune forme di collaborazione con le riunioni internazionali di Conferenze Episcopali interessate agli ambiti di competenza dell'Unione Europea.
2. La COMECE promuove forme e momenti di incontro e di collaborazione con le organizzazioni cattoliche europee aventi finalità attinenti l'attività dell'Unione Europea.

VII - RELAZIONI A LIVELLO ECUMENICO

Art. 20

La COMECE coltiva relazioni fraterne e costruttive con le organizzazioni delle Chiese e comunità ecclesiali che si interessano di problemi europei, per assicurare maggiore efficacia alle posizioni comuni di fronte alle istituzioni dell'Unione Europea.

VIII - RELAZIONI A LIVELLO INTERRELIGIOSO

Art. 21

La COMECE ricerca il dialogo e il confronto con le confessioni religiose non cristiane su questioni concernenti il processo unitario europeo, al fine di assicurare una migliore garanzia della libertà religiosa in Europa e la promozione di una cittadinanza europea fondata sui diritti della persona umana, sulla reciproca accoglienza e su una convivenza giusta e pacifica.

IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

1. Con un separato Regolamento vengono disciplinati:
 - a) le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento dell'Assemblea e del Comitato Permanente;
 - b) le modalità di votazione dell'Assemblea e del Comitato Permanente;
 - c) l'attuazione, nei limiti in cui risulti strettamente necessaria, delle disposizioni del presente Statuto
2. Le disposizioni del Regolamento difformi dalle disposizioni del presente Statuto sono nulle.

Art. 23

1. Per assicurare la rilevanza civile della propria attività la COMECE si configura secondo le esigenze del diritto dello Stato in cui ha la propria sede.
2. Il patrimonio della COMECE è costituito dai beni immobili di cui è dotata e da eventuali lasciti e donazioni destinati a incrementarlo.
3. Al regolare funzionamento degli organi e all'esercizio delle loro attività si provvede attraverso le rendite del patrimonio e i contributi annualmente versati dagli Episcopati degli Stati membri secondo i criteri approvati dall'Assemblea.

Art. 24

In caso di estinzione della COMECE spetta alla Assemblea, sentita la Santa Sede, di prendere i provvedimenti necessari per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nel pieno rispetto dell'art. 23, comma 1°.

Art. 25

Il testo ufficiale del presente Statuto è quello redatto in lingua italiana.